

Brescia, lì 03.11.2016

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: CREDITO D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI BONIFICA DEI BENI E DELLE AREE CONTENENTI AMIANTO – DOMANDE DAL 16/11/2016 – PROCEDURA SOGGETTA AD ESAURIMENTO FONDI

Con il DM 15.6.2016, pubblicato sulla G.U. 17.10.2016 n. 243, sono state definite le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta relativo agli interventi di bonifica dall'amianto di cui all'art. 56 della L. 28.12.2015 n. 221.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa:

- indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;
- che effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dall'1.1.2016 al 31.12.2016.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Sono ammissibili al credito d'imposta:

- gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e, comunque, non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Ai fini del credito d'imposta in commento, sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:

- lastre di amianto piane od ondulate, coperture in eternit;
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Viene, inoltre, disposto che:

- la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, deve essere almeno pari a 20.000,00 euro;
- l'ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all'importo di 400.000,00 euro per ciascuna impresa.

Attestazione di effettività delle spese sostenute

Le spese si considerano sostenute ai sensi dell'art. 109 del TUIR.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata, alternativamente:

- dal presidente del Collegio sindacale;
- da un revisore legale iscritto nel registro dei Revisori legali;
- da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro;
- dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per i suddetti interventi effettuati dall'1.1.2016 al 31.12.2016.

L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento "de minimis" (regolamento UE n. 1407/2013).

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Incumulabilità

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

PROCEDURA DI ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

Le imprese interessate all'agevolazione devono presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta in esame.

La domanda deve essere presentata:

- esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito www.minambiente.it;
- dal **16.11.2016** (trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente DM nella *Gazzetta Ufficiale*) e fino al 31.3.2017.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato:

- il costo complessivo degli interventi;
- l'ammontare delle singole spese eleggibili;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

La domanda deve inoltre essere corredata, a pena di esclusione:

- dal piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato, presentato all'ASL competente;
- dalla comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavoro già approvato, comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta dalla ASL;
- dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute;
- dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dal regolamento UE n. 1407/2013.

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta viene riconosciuto:

- previa verifica, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti;
- secondo l'ordine di presentazione delle domande;
- sino all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro.

Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241; a tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo; la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dall'1.1.2017;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Ai fini del suddetto controllo, il Ministero, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa,

l'elenco:

- delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione;
- dell'importo del credito concesso;
- delle eventuali variazioni e revoche.

REVOCA

È prevista la revoca del credito d'imposta, con recupero del beneficio indebitamente fruito:

- qualora venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri;
- in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

Nel caso in cui si ritenga di aver diritto al credito d'imposta e s'intenda procedere alla presentazione della domanda lo Studio fornirà contatto Agenzia di specializzata.

Studio Dott. Begni & Associati